

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. **IV-quater**
N. **101**

RELAZIONE
DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI
(Relatore: **GHEDINI**)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA
COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

CIRIELLI

pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Salerno - Sezione distaccata di Cava de' Tirreni
(atto di citazione del signor Giovanni Romano)

Presentata alla Presidenza il 25 febbraio 2004

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità concernente il deputato Edmondo Cirielli, con riferimento a un procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Salerno - sezione distaccata di Cava de' Tirreni. Il procedimento trae origine da un atto di citazione per risarcimento danni del signor Giovanni Romano, sindaco di Mercato San Severino in provincia di Salerno.

Per come risulta dall'atto di citazione, l'onorevole Cirielli avrebbe inviato, in data 1° agosto 2002, una lettera al signor Romano, addebitandogli di aver « *agito con intento persecutorio nei confronti di Grimaldi Giuseppe, iscritto di Alleanza nazionale, componente dell'esecutivo provinciale, causandogli gravi problemi lavorativi* ». Questa lettera sarebbe poi stata diffusa sulla stampa locale (sui quotidiani *Roma-Salernitano* e *La Città*). Tutto ciò sarebbe il frutto di una ricostruzione dei fatti strumentale e distorta, sostenuta da affermazioni diffuse in modo ingiustificato e inammissibile.

La Giunta ha esaminato il caso nella sedute del 14 e 21 gennaio 2004, nel corso di quest'ultima ascoltando l'interessato. Nel corso dell'audizione è emerso che — a detta di Edmondo Cirielli — il signor Romano è il sindaco di Mercato San Severino in provincia di Salerno, eletto con Alleanza nazionale. Il Cirielli era stato interessato da un medico, il dottor Grimaldi, il quale lamentava che il Romano lo sottoponeva a vessazioni, quale per esempio l'ispezione nel suo laboratorio da parte dei vigili urbani anziché — come di consueto — da parte delle autorità sanitarie. Egli aveva pertanto indirizzato al Romano la lettera nella quale manifestava il suo disappunto per un comportamento che gli appariva persecutorio nei confronti di un

cittadino. Peraltro egli non aveva intenzione di dare a tale lettera, inviata al numero di *fax* personale del sindaco, alcuna divulgazione. Poiché invece essa ha avuto una diffusione inaspettata, egli ha avuto la sensazione che le condizioni per essere prima querelato e poi citato in un giudizio civile siano state predisposte ad arte. Mercato San Severino non si trova nel suo collegio bensì nella provincia di Salerno nella quale tuttavia è sito anche il suo collegio. Il deputato Cirielli ha anche precisato che il Grimaldi ha cominciato a ricevere le attenzioni del sindaco Romano poco dopo aver resa nota la sua intenzione di candidarsi anch'egli a sindaco.

Successivamente ai fatti, Edmondo Cirielli ha presentato su di essi un'interrogazione parlamentare (la n. 4-07806 del 23 ottobre 2003).

Orbene è apparso ai membri della Giunta intervenuti sulla questione che l'intera vicenda sia di ben scarso momento politico e che essa si sarebbe verosimilmente potuta risolvere sul piano stragiudiziale. Un'eventuale difesa in giudizio avrebbe comunque visto il deputato richiedente in posizione assai vantaggiosa, giacché ciò che gli si addebita rientra per certo nella normale dialettica politica che la giurisprudenza sia di merito che di legittimità è assai propensa a riconoscere. Una volta — però — che la Giunta è investita di una richiesta di deliberazione ha il dovere di pronunciarsi.

L'articolo 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003 stabilisce: « *L'articolo 68, primo comma, della Costituzione si applica in ogni caso per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata, per ogni altro*

atto parlamentare, per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento ».

È sembrato agli intervenuti che la lettera del 1° agosto 2002 inviata al sindaco di Mercato San Severino sia precisamente un atto di denuncia e critica politica, attraverso la quale il Cirielli intendeva evidenziare una serie di atti (asseritamente) vessatori del potere pubblico ai danni di un cittadino. Da questo punto di vista, l'interrogazione parlamentare presentata — se non consente di affermare che la

lettera ne sia stata la divulgazione (giacché posteriore rispetto al relativo invio al sindaco di Mercato San Severino) — nondimeno testimonia di come il Cirielli abbia fatto della vicenda materia della sua battaglia politica sul territorio della provincia di Salerno, nella quale peraltro è sito il suo collegio.

Per questi motivi, la Giunta all'unanimità ha deliberato nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento rientrano nell'ambito d'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Niccolò GHEDINI, *relatore*